



COMUNE DI JESI

P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it
Tel. 07315381 PEC protocollo.comune.jesi@legalmail.it
C.F. e P.I. 00135880425

ORDINANZA N° 34 DEL 03/03/2021

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA NELLE SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE DI OGNI ORDINE E GRADO, INCLUSI ASILI NIDO E CENTRI PER L'INFANZIA

IL SINDACO

PREMESSO che l'Organizzazione mondiale della sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale derivante da Covid 19;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni:

- Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni nella Legge 14 luglio 2020 n.74;
- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
- Decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83 recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica", con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza Classifica 7.1; Fascicolo N.42/2021

epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

- Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19";

- Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021 recante la "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

- Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021";

- Dpcm 14 gennaio 2021 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

- Decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- Ordinanze sindacali n. 22 del 21 febbraio 2021, n. 27 del 25 febbraio 2021, 32 del 1 marzo 2021;

- Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Marche n. 5 del 22 febbraio 2021, n. 6 del 26 febbraio 2021 e n. 7 del 2 marzo 2021 recanti misure urgenti in materia di contrasto e contenimento e del diffondersi del virus COVID-19, con particolare riferimento ai Comuni della Provincia di Ancona;

TENUTO CONTO della situazione epidemiologica nel territorio comunale e della crescita esponenziale del numero dei contagi e delle quarantene verificatasi in questi ultimi giorni;

ATTESO che, alla data odierna, nella città di Jesi risultano in condizione di positività Covid n. 471 residenti cui si aggiungono n. 1157 residenti in situazione di quarantena;

CONSIDERATO che il tasso di incidenza Sars Cov-2 a Jesi nella settimana dal 22 al 28 febbraio 2021 ha registrato un incremento del 41,1 %;

RITENUTO doveroso adottare ogni misura idonea volta a contenere la diffusione del contagio in una situazione emergenziale in continua e preoccupante evoluzione;

VISTO altresì il D. Lgs. n. 267/2000 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza presso tutte le scuole, pubbliche e private, di ogni ordine e grado, del territorio del Comune di Jesi (asili nido, centri per l'infanzia, materne, scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado e qualsiasi altra tipologia scolastica ad esse equiparabili) **dal giorno 3 marzo 2021 fino al 5 marzo 2021 incluso**;

3. lo svolgimento, per tutte le scuole di cui al punto che precede e per il medesimo periodo temporale, delle attività didattiche a distanza, ove previste.

4. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. Nell'ambito di specifiche, espresse e motivate richieste dovranno essere attivate le misure finalizzate alla frequenza della scuola da parte dei figli del personale sanitario impegnato nel contenimento della pandemia (Circolare Ministeriale n. 1990 del 5 novembre 2020).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, come convertito in Legge 14 luglio 2020, n. 74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 4, comma 1, del Decreto-Legge 25 marzo, n.19, convertito in Legge n. 22 maggio 2020, n. 35, da euro 400,00 ad euro 1.000,00. È comunque fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste da disposizioni legislative o regolamentari.

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line del Comune, sul sito web istituzionale del Comune di Jesi nonché la diffusione tramite social;
- che la presente ordinanza abbia immediata esecutività ed efficacia nei termini temporali nella medesima indicati;
- la comunicazione della presente Ordinanza ai Dirigenti Scolastici interessati affinché rendano noto il presente provvedimento alle famiglie degli alunni e ne esponcano copia all'ingresso dei plessi;

DISPONE altresì la trasmissione del presente provvedimento a:

- Regione Marche;
 - Prefettura di Ancona;
 - Ufficio Scolastico Regionale;
 - Questura di Ancona;
 - Commissariato P.S. di Jesi;
 - Comando Compagnia Carabinieri di Jesi;
 - Comando Compagnia Guardia di Finanza di Jesi;
- Classifica 7.1; Fascicolo N.42/2021

- Comando Polizia Locale di Jesi.

Ai sensi della L. 241/1990, avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

- al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Ancona, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione;
- al Presidente della Repubblica, in alternativa, con ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

FORMULA ESECUTIVA

Il presente atto – diventato efficace ed esecutivo conformemente alle previsioni degli articoli 21-bis e 21-quater della L. 241/90 – deve essere portato ad esecuzione. Pertanto, chiunque cui spetti, per legge, in relazione alle proprie competenze, è comandato per l'esecuzione della parte precettiva dello stesso.

Firma

Butini Luca / ArubaPEC S.p.A.